



CODICE DI CONDOTTA

per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, c.d. politiche di safeguarding

Cronologia delle revisioni

Data	Revisione	Descrizione della modifica
22/08/2024	0	ADOZIONE E PRIMA EMISSIONE

Premessa	3
Art.1 Finalità e principi.....	3
Art.2 Obiettivi	4
Art. 3 Definizioni di Abuso, Maltrattamento e Discriminazione.....	5
Art. 4 Destinatari.....	6
Art. 5 Diritti dei tesserati/associati.....	6
Art. 6 Doveri e obblighi tesserati/associati.....	6
Art.7 Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici	7
Art. 8 Diritti, doveri e obblighi degli atleti	9
Art. 9 Fattispecie.....	9
Art. 10 Selezione Operatori Sportivi	12
Art. 11 Verifiche periodiche.....	12
Art. 12 Conservazione documenti.....	12
Art. 13 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del presente Codice di Condotta.....	13
Art. 14 Diritto alla Riservatezza.....	13
Art. 15 Pubblicità.....	14
Art. 16 Formazione e aggiornamento	14
Art. 17 Incompatibilità e conflitti di interesse.....	14
Art. 18 Procedure e sanzioni	15
Art. 19 Rinvii	15
Art. 20 Entrata in vigore e modifiche	15

Premessa

L'ASD ciao ciao bau bau emozioni a sei zampe (di seguito Associazione), i suoi tesserati, rispettivamente quali Affiliata e tesserati ENDAS, i suoi associati, si conformano, unitamente all'ENDAS stessa, alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dall'Osservatorio permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding in materia nonché al Regolamento di Safeguarding ENDAS approvato dal Consiglio Federale e alle Linee Guida Safeguarding ENDAS in base alle quali viene emanato il seguente Codice di Condotta per l'adozione di ogni necessaria misura volta a favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati/associati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

I destinatari del presente Codice di Condotta sono gli istruttori, i tecnici, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica, i lavoratori, gli associati ed i volontari.

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani allievi e tesserati nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli allievi affiliati alla ASD ciao ciao bau bau emozioni a sei zampe.

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con allievi e tesserati minorenni, sono obbligati a rispettare il Codice di Condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione. Ogni presunta violazione del Codice di Condotta deve essere segnalata al Responsabile Safeguarding nominato dalla Associazione e verificata secondo quanto stabilito dal Regolamento Safeguarding adottato. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla cessazione della collaborazione.

L'Associazione si impegna a garantire un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo per tutti i tesserati, inclusi i minori e gli adulti vulnerabili. Il seguente Codice di Condotta stabilisce le aspettative e le responsabilità per tutti coloro che sono coinvolti nelle attività della Associazione.

Art.1 Finalità e principi

1. L'Associazione riconosce e garantisce il diritto di tutti i tesserati/associati a essere trattati con rispetto e dignità.

2. L'Associazione riconosce e garantisce la tutela di tutti i tesserati/associati contro ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

3. L'Associazione riconosce e garantisce la piena tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati/associati, con particolare riguardo per i minori, quale valore preminente e assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

4. Nel riconoscimento dei diritti e delle tutele invocate, l'Associazione riconosce parità di trattamento dei tesserati/associati indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

5. Il presente Codice fornisce regole, raccomandazioni e orientamenti pratici, a tutela dei minori, per prevenire ogni fenomeno di abuso, maltrattamento e discriminazione, con lo scopo di promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche e prassi volte ad assicurare un ambiente in cui le relazioni interpersonali siano improntate alla correttezza, dignità e rispetto reciproci.

6. E' ispirato dai seguenti principi etici:

- Rifiuto di ogni forma di violenza fisica e psicologica;
- Rifiuto di ogni discriminazione e abuso;
- Valorizzazione del minore nel rispetto e nell'integrità dello stesso;
- Salvaguardia e protezione dei diritti dei minori;
- Rispetto allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- Rispetto per il prossimo;
- Dignità della Persona;
- Valorizzazione delle diversità;
- Trasparenza;
- Imparzialità e Correttezza;
- Salute e Sicurezza.

Art.2 Obiettivi

1. Obiettivo dell'Associazione, nel rispetto dei generali principi di lealtà, probità e correttezza, è quello di tutelare i minori, prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione, attraverso strumenti, attuati in ossequio alle

disposizioni del presente Codice, anche in base al Regolamento Safeguarding, finalizzati:

- a) all'educazione alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- b) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati/associati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- c) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati/associati in particolare se minori;
- d) alla valorizzazione delle diversità;
- e) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- f) alla promozione, da parte di Dirigenti e Tecnici, del benessere dell'Atleta;
- g) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- h) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- i) alla rimozione degli ostacoli che impediscano:
 - la promozione del benessere dell'Atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - la partecipazione dell'Atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Art. 3 Definizioni di Abuso, Maltrattamento e Discriminazione

1. **L'abuso di minore:** qualsiasi azione che comporti un danno reale o potenziale per un bambino o una bambina come l'abuso fisico, la violenza psicologica, l'abuso sessuale, l'abbandono (o la negligenza), lo sfruttamento per fini commerciali o per qualsiasi altro fine.

2. **Maltrattamento sui minori:** Il maltrattamento sui minori secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è definito come: tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.

3. La **discriminazione** è un comportamento che causa un trattamento non paritario di una persona o un gruppo di persone, nel caso di specie bambini, in virtù della loro appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ingiustificatamente trattata in modo diverso o esclusa da un servizio o da un'opportunità sulla base di una delle seguenti condizioni: nazionalità, sesso, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o salute.

Art. 4 Destinatari

1. Sono tenuti all'osservanza del presente Codice tutti i soggetti che partecipano a diverso titolo alle attività dell'Associazione, con particolare rilievo per le seguenti figure:

- Tesserati/Associati;
- Dirigenti e Operatori Sportivi;
- Atleti.

Art. 5 Diritti dei tesserati/associati

1. A tutti tesserati/associati sono riconosciuti i diritti fondamentali:

- a) a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto, situazione, attività ed evento nell'ambito dell'Associazione e in genere dell'attività sportiva;
- b) alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- c) alla garanzia che la salute e il benessere psico-fisico siano prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Art. 6 Doveri e obblighi tesserati/associati

1. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati.

2. Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di Condotta si impegnano a:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo/associativo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati/associati;

- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati/associati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva e associativa;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati/associati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding e Tutela sui minori all'uopo nominato situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio

Art.7 Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

1. Tutti i dirigenti sportivi e i tecnici sono tenuti a:
 - a. agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - b. astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
 - c. contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati in particolare se minori;
 - d. evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
 - e. promuovere un rapporto tra tutti i tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
 - f. astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

- g. porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h. comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i. astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato e la Tesserata minore, anche mediante social network e canali di comunicazione distanza o di messaggistica rapida;
- j. interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile Safeguarding dell'Associazione;
- k. impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo, ferma restando la possibilità per ogni atleta di provvedervi autonomamente;
- l. segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli loro affidati;
- m. dichiarare all'organo direttivo dell'Associazione la sussistenza o la sopravvenienza di cause di incompatibilità e/o di conflitti di interesse;
- n. sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o. conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p. astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo in ogni caso le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q. segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding dell'Associazione situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 8 Diritti, doveri e obblighi degli atleti

1. Tutti gli atleti e le atlete sono tenuti a:

- a. rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b. comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- b. comunicare ai dirigenti sportivi ed ai tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- c. prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- d. rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- e. rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- f. mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con le altre atlete e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- g. riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- h. evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- i. astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o altrui, anche ricevuto da terzi, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile Safeguarding dell'Associazione;
- j. segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding dell'Associazione situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio

Art. 9 Fattispecie

1. Per la salvaguardia e la tutela dei tesserati/associati, costituiscono condotte rilevanti ai fini della presente normativa relativa alle politiche di safeguarding le seguenti fattispecie:

a) **l'abuso psicologico**: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato/associato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

b) **l'abuso fisico**: qualunque condotta consumata o tentata - tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti -, che sia potenzialmente in grado di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, delle lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi Atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) **la molestia sessuale**: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti uno stato di sofferenza fisica e/o psicologica, anche solo generando grave disappunto, fastidio, disturbo, disgusto. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) **l'abuso sessuale**: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è estorto, costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato/associato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell'osservare, anche di nascosto, il tesserato/associato in condizioni e contesti intimi e/o non appropriati;

e) **la negligenza**: il mancato intervento di un esponente federale (dirigente, tecnico o qualsiasi soggetto tesserato/associato), anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, che, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta

o atto di cui al presente documento, omette di intervenire con ciò causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato/associato;

f) **l'incuria**: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) **l'abuso di matrice religiosa**: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) **il bullismo, il cyberbullismo**: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati/associati, con lo scopo di esercitare nei suoi/loro confronti un potere o un dominio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un soggetto tesserato/associato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

i) **i comportamenti discriminatori**: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive, capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale;

j) **l'abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina anche nell'attività di preparazione e allenamento**: la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un tecnico o un dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate rispetto alle condizioni proprie dell'atleta e/o al fine/risultato sportivo da raggiungere, o allo scopo di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.

Art. 10 Selezione Operatori Sportivi

1. Tutti gli operatori sportivi sono selezionati nel rispetto dei seguenti elementi imprescindibili e nel rispetto della procedura di Selezione predisposta dall'ENDAS Nazionale:

- Alti Valori etici e professionali;
- Comprovate competenze;
- Verifica del casellario giudiziale.

2. Nella selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi - tra cui Insegnanti Tecnici, Accompagnatori, Preparatori atletici, Massaggiatori, Medici sociali - al fine di garantire che siano idonei a operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, l'organo direttivo dell'Associazione procederà:

- a) a un colloquio preliminare con il candidato in merito alle tematiche di safeguarding, alla presenza anche del Responsabile Safeguarding dell'Associazione;
- b) alla verifica presso gli uffici federali dell'Ente di appartenenza della sussistenza di precedenti disciplinari, a carico del candidato, nelle ipotesi previste dal presente Codice e dalla normativa in materia di politiche di safeguarding;
- c) all'acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali del candidato (vedi art. 7 Regolamento Safeguarding dell'Associazione).

Art. 11 Verifiche periodiche

1. Ogni sei mesi successivi a quello in cui è sorto il rapporto con l'operatore sportivo, l'Associazione è tenuta ad acquisire, in forma di autodichiarazione, l'aggiornamento sullo stato dei carichi pendenti penali e disciplinari.

2. Le dichiarazioni false rese all'Associazione verranno valutate, a ogni effetto, alla stregua della fattispecie di cui il soggetto sia reso responsabile.

Art. 12 Conservazione documenti

1. La documentazione e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività previste negli articoli precedenti, sono accessibili esclusivamente al rappresentante legale dell'Associazione, al personale dello stesso all'uopo delegato e al Responsabile per le politiche di safeguarding.

2. Il supporto (cartaceo, digitale) contenente il materiale di cui al primo comma, rimane opportunamente custodito presso la sede dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del presente Codice di Condotta

1. In caso di trasgressione del presente Codice saranno adottati, nei confronti dei destinatari, gli opportuni provvedimenti e, se necessario, si adopererà per segnalare la trasgressione alle autorità competenti, nel pieno rispetto altresì dei Modelli Organizzativi e di Controllo e dei Regolamenti associativi

Art. 14 Diritto alla Riservatezza

1. Ogni attività dell'Associazione è svolta nel pieno rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati e delle informazioni dei minori.

2. L'Associazione ha adottato le misure necessarie, adeguate ed idonee per la migliore tutela dei dati dei minori in base al Reg. 2016/679 in materia di privacy e ai destinatari del presente Codice è richiesto il pieno rispetto delle direttive impartite in materia di trattamento dei dati personali.

3. Le informazioni riservate di cui i destinatari del presente documento dovessero venire a conoscenza, nello svolgimento delle attività di loro competenza non dovranno essere divulgate all'esterno, né essere utilizzate per raggiungere posizioni di privilegio, ottenere benefici o per altri scopi personali.

4. I Destinatari del presente Codice si impegnano all'utilizzo delle immagini dei minori affinché venga garantito il rispetto della loro persona.

5. Si basa sulle seguenti regole:

- prima di utilizzare le immagini del minore deve essere sempre richiesta l'autorizzazione dei genitori o dei tutori legali a cui deve essere spiegato anche l'utilizzo che si intende farne;
- nel caso non si ricevesse questa autorizzazione si è tenuti a rispettare la decisione dei genitori o dei tutori legali;
- è d'obbligo assicurarsi che ogni foto scattata a dei minori sia rispettosa della loro dignità e della loro privacy;
- non sono accettabili immagini di bambini in pose sessualmente allusive o che possano, in ogni caso, avere un effetto negativo sulla loro dignità e privacy;

- è vietato inserire nel web qualsiasi dato sul minore che potrebbe comprometterne la sicurezza.

Art. 15 Pubblicità

1. L'Associazione si impegna a diffondere l'adozione del presente Codice nonché dei protocolli adottati attraverso i modelli organizzativi di controllo dell'attività sportiva mediante:

a) pubblicazione sul proprio sito istituzionale, mediante accesso dalla homepage, del presente Codice, dei modelli organizzativi di controllo dell'attività sportiva (Regolamento Safeguarding) e delle eventuali modifiche;

b) pubblicazione e diffusione nei propri profili sui social network, del presente Codice, dei modelli organizzativi di controllo dell'attività sportiva e delle eventuali modifiche;

c) consegna digitale al momento dell'atto di iscrizione/rinnovo iscrizione all'Associazione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi qualità, del testo del presente Codice e dello schema dei modelli organizzativi di controllo dell'attività sportiva nonché all'atto di stipula di qualsiasi rapporto con gli operatori sportivi:

- la sottoscrizione varrà come accettazione e come quietanza della ricezione e della presa visione della documentazione ricevuta;
- consegna digitale a tutti i tesserati/associati e a tutti gli operatori sportivi dei suddetti documenti in caso di modifiche apportate agli stessi in costanza di rapporto, con contestuale sottoscrizione che varrà come accettazione e come quietanza della ricezione della documentazione ricevuta.

Art. 16 Formazione e aggiornamento

1. Annualmente, tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori dell'Associazione dovranno frequentare corsi formazione e aggiornamento organizzati all'uopo e di cui l'Associazione dovrà dare adeguata informazione.

2. I corsi potranno essere organizzati dall'Associazione, dall'Ente di appartenenza a livello centrale, a livello periferico anche attraverso le Strutture Territoriali.

Art. 17 Incompatibilità e conflitti di interesse

1. Il rappresentante legale e gli operatori sportivi dell'Associazione direttamente coinvolti nell'attività con i tesserati/associati minori, sono incompatibili con la funzione di Responsabile per le politiche di safeguarding in ogni struttura sportiva.

2. Eventuali conflitti di interesse in materia, che non trovino un naturale e tempestivo componimento nel contesto dell'Associazione, saranno devoluti, per ogni opportuno provvedimento, al Responsabile Safeguarding Officer istituito presso l'ENDAS.

Art. 18 Procedure e sanzioni

1. I soggetti che pongano in essere i comportamenti riconducibili alle fattispecie dei cui all'art. 9 del presente Codice saranno sottoposti al procedimento sanzionatorio nell'ambito del medesimo sodalizio, ai sensi delle norme dello statuto dell'Associazione, fatti salvi i risvolti di carattere penale.

2. Ove la prosecuzione dell'attività nel contesto dell'Associazione possa arrecare pregiudizio ai tesserati/associati, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive e associative in attesa della definizione del procedimento endoassociativo.

3. Dell'avvio del procedimento di cui al comma 1 nonché dell'esito dello stesso dovrà essere data tempestiva notizia al Responsabile per le politiche di safeguarding dell'Associazione e al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso l'Ente di appartenenza.

4. I componenti degli organi e degli uffici dell'Associazione coinvolti nell'espletamento delle procedure di cui al presente articolo assumono l'onere di riservatezza.

5. Restano salve le azioni e i provvedimenti del Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso l'Ente di appartenenza, della Procura Federale e degli Organi di Giustizia Federale.

Art. 19 Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente codice si fa rinvio al Codice Etico, al Modello Organizzativo e di Controllo dell'ENDAS e ad ogni norma di legge.

Art. 20 Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Codice, adottato a norma dello Statuto dell'Associazione in data 22.08.2024 dal Consiglio Direttivo, viene trasmesso al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso la Federazione, per l'attività di vigilanza che gli è propria.

2. Le modifiche al presente Codice, anche se apportate su indicazione della Federazione, devono essere adottate a norma del primo comma del presente articolo.